

TRIBUNALE DI ROMA
CANCELLERIA
RELAZIONE ALLA CASSAZIONE



M

694/2012

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Opposizione
agli atti
esecutivi -
Espropriazione
iniziata da
creditore
già fallito

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente - R.G.N. 25256/2009
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - Cron. 694
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere - Ud. 13/12/2011
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25256-2009 proposto da:

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ,80224030587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

- **ricorrente** -

2011

2958

contro

CURATELA FALLIMENTO FUTURA SPA 02587800653, in persona del Curataore dr. Giovanni Alari elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI N.66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA
RINALDI GALLICANI, rappresentato e difeso
dall'avvocato LANDI ROSA MARIA giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

BANCA ITALIA TESORERIA CENTRALE , BANCA ITALIA
SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE ROMA , FUTURA SPA
02597800653;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2581/2009 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 05/02/2009; R.G.N. 76578/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;

uditi gli Avvocati dello Stato MARCO LA GRECA e BRUNO
DETTORI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per
l'accoglimento.

A large, stylized handwritten signature or flourish in black ink, consisting of a long, sweeping curve that ends in a smaller, more intricate scribble.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. il Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive) ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2581/09 del Tribunale di Roma, pubbl. il 5.2.09 e notif. il 10.9.09, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione all'esecuzione ed al contempo rigettata l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal medesimo Ministero avverso l'ordinanza di assegnazione di crediti di quello nei confronti della Banca d'Italia, per un credito azionato da tale Futura spa, resa dal giudice dell'esecuzione di quel tribunale in data 19.3.07 ed integrata con provvedimento del 30.7.07, con cui si è precisato che il pagamento andava effettuato alla curatela del precedente;

1.2. in particolare, il Ministero aveva proposto opposizione sostenendo: il difetto di legittimazione attiva della società precedente, in quanto essa aveva dato corso alla procedura esecutiva quando era già stata dichiarata fallita; l'insussistenza del credito per cui si procedeva, per essere stato già pagato tutto quanto dovuto; l'illegittimità della disposta precisazione di spettanza del pagamento alla curatela, per difetto del presupposto dell'inerzia degli organi fallimentari e comunque per il vizio della procedura come intentata dal creditore poi fallito;

1.3. a seguito della notifica del ricorso per cassazione anche alla Banca d'Italia (sezione di Tesoreria Provinciale di Roma e Tesoreria Centrale), nonché alla Futura spa in

persona del suo precedente amministratore (per quanto presso avvocato che non risulta costituito nell'unico grado di merito), resiste con controricorso la sola curatela del fallimento della spa Futura;

1.4. illustrate dalle parti le rispettive posizioni anche con memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., solo il ricorrente discute alla pubblica udienza del 13.12.11: al cui esito il Collegio ha deciso, **raccomandando una motivazione particolarmente semplificata.**

2. Va considerato in diritto:

2.1. che il ricorrente sviluppa tre motivi:

2.1.1. un primo, di "violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del r.d. 267/1942 e degli articoli 100 e 299 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.", concluso con un quesito di diritto con il quale chiede riconoscersi la nullità della sentenza gravata per l'erroneità del presupposto del carattere solamente relativo della perdita di capacità processuale del fallito, quest'ultima invece potendo essere eccepita dalla controparte o rilevata di ufficio dal giudice una volta intrapresa l'azione da chi era già stato dichiarato fallito, nonché dovendo trovare applicazione la nuova norma del terzo comma dell'art. 43 del r.d. 267/1942 sull'interruzione del processo e rispondendo la giurisprudenza richiamata dalla gravata sentenza ad un'esigenza di tutela del fallito dall'inerzia del curatore che invece non sussiste nella fattispecie;

2.1.2. un secondo, di "violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del r.d. 267/1942 e degli articoli 100 e 299

c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", pedissequamente identico nello sviluppo al precedente, concluso con un quesito di diritto con il quale chiede riconoscersi quale vizio della sentenza il rigetto per i medesimi, erroneo a suo dire per le identiche ragioni;

2.1.3. un terzo, di "insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.", con il quale censura la gravata sentenza per avere essa ritenuto sussistente l'inerzia del curatore, giustificatrice dell'azione personale da parte del fallito, nonostante fossero decorsi appena quindici giorni dalla dichiarazione di fallimento;

2.2. che la controricorrente curatela del fallimento della Futura spa (erroneamente indicata come spa Intesa nell'intestazione del controricorso) contesta partitamente i motivi di ricorso, dolendosi anche della loro non piena conformità al disposto dell'art. 366-bis cod. proc. civ.;

2.3. che, esaminati congiuntamente, per la loro stretta interconnessione, i tre motivi di gravame sono infondati, in quanto:

2.3.1. della pronuncia oggetto del presente ricorso non viene impugnata la declaratoria di inammissibilità della doglianza relativa alla carenza del diritto di procedere ad esecuzione per pagamento intervenuto anteriormente all'inizio della procedura esecutiva, inammissibilità a sua volta incentrata sulla qualificazione del relativo motivo di opposizione entro la previsione dell'art. 615 cod. proc.

civ.: con la conseguenza che diviene definitiva la statuizione della persistenza del credito azionato;

2.3.2. una volta conclusa con l'ordinanza di assegnazione del credito la procedura di espropriazione presso terzi, tale ordinanza non può essere impugnata che per vizi suoi propri (tra le ultime, v.: Cass. 9.3.11 n. 5529; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, ove ulteriori richiami);

2.3.3. nel caso di specie, l'ordinanza di assegnazione, come integrata con provvedimento reso in corso di opposizione agli atti esecutivi, comporta che il pagamento delle somme debba avere luogo, da parte del terzo pignorato Banca d'Italia, alla curatela del fallimento del creditore esecutante: con sostanziale riconduzione della procedura esecutiva individuale, sia pure una volta già formalmente conclusa ma prima della materiale esecuzione di quanto previsto nell'ordinanza conclusiva, nell'alveo delle ordinarie azioni esecutive della curatela o delle quali, per quanto già iniziate, questa possa legittimamente giovare;

2.3.4. non ha allora - in dipendenza cioè della sua condotta processuale, liberamente scelta e tenuta, di rendere processualmente intangibile la circostanza della persistente debenza della somma - alcun interesse il debitore, che non può più utilmente revocare in dubbio che il debito suo persiste, a dolersi di una complessiva ordinanza di assegnazione pronunciata ad estinzione - oltretutto, per scolastica nozione, con efficacia solo *pro solvendo* - del debito stesso in favore del solo legittimato

a pretenderne l'adempimento, cioè la curatela del fallimento del creditore esecutante: visto che solo il pagamento a quest'ultima avrebbe piena efficacia solutoria, opponibile perfino al creditore per il caso possa tornare *in bonis*;

2.3.5. e tanto a tacere del fatto che: la normativa sull'inefficacia e sulla perdita, entrambe relative, di capacità processuale del fallito è dettata ad esclusivo interesse della massa dei creditori e non dei singoli debitori di quello, con la conseguente impossibilità, per costoro, di invocarla a proprio vantaggio; non opera, nel processo esecutivo, la disciplina dell'interruzione, dettata per il processo di cognizione; l'iniziativa della curatela tiene sostanzialmente luogo di un intervento nella procedura già iniziata, al fine di conseguirne ogni utilità normalmente derivante dal suo sviluppo.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: **ove più non possa - anche per ragioni di rito - contestare la persistenza del suo debito, non ha interesse il debitore a dolersi della pronuncia di un'assegnazione di un suo credito in favore di un proprio creditore all'esito di espropriazione presso terzi, quand'anche questa sia stata iniziata da quest'ultimo quando già ne era stato dichiarato il fallimento, ove il complessivo provvedimento di assegnazione specifichi pure che il pagamento debba essere effettuato agli organi della curatela.**

4. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, peraltro, la riconducibilità della decisione alla condotta

processuale dello stesso ricorrente integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di compensazione.

P. Q. M.


La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, addì 13 dicembre 2011.


L'Estensore

Franco Schifano

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Casi 10/12/2012
Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA

